



Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it - asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 328 DEL 20/07/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI
VIDEOSORVEGLIANZA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Struttura Proponente: Area Processi amministrativi

Responsabile Struttura: Legora Delfina

DIRETTORE GENERALE. – Dott. Valter ALPE
(ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO. – Dott. Massimo CORONA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.345 del 09.06.2021)

DIRETTORE SANITARIO – Dr.Luciano BERNINI
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.344 del 09.06.2021)

Atto firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa e conservato a norma di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il soggetto proponente e il responsabile del procedimento attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

D E L I B E R A

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con contestuale revoca di ogni altro provvedimento precedentemente adottato dall'Azienda con esso incompatibile;

- di nominare ai sensi dell'art.2-quaterdecies del Codice privacy, l'Ing. Dario Ricci Direttore f.f. SC Area ICT quale "*Delegato interno al trattamento*", con i compiti, meglio evidenziati nel Regolamento stesso, di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza ed alla gestione dei dati così raccolti, ed in particolare:

- l'apposizione di apposita segnaletica intuitiva e chiaramente leggibile, conforme al Modello contenuto nelle Linee guida 3/2019 EDPB, posizionata in modo visibile all'ingresso delle aree videosorvegliate ed in prossimità di ciascuna telecamera installata;
- l'individuazione dei "*Soggetti autorizzati al trattamento*", chiamati a svolgere operazioni di trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal delegato stesso, ai sensi dell'art. 29 del GDPR;
- la custodia e l'aggiornamento degli elenchi aggiornati delle aree videosorvegliate;

- di disporre che la visione delle immagini riprese in tempo reale dalle telecamere collocate agli ingressi dei presidi saranno visibili solo agli operatori tecnici di portineria, che sono pertanto individuati quali “*Soggetti autorizzati al trattamento*”;
- di disporre che nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato “*Responsabile esterno del trattamento dei dati*” ai sensi dell’art.28 del GDPR e riceverà copia del Regolamento, affinché l’attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto;
- di disporre che il Regolamento venga pubblicato sul sito aziendale unitamente all’informativa estesa a tutti gli interessati contenente tutti gli elementi previsti dagli artt.13-14 del GDPR 679/2016;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio aziendale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere a quanto in esso previsto.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

PROPOSTA N. 357 DEL 7 LUGLIO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Struttura proponente: SC Area Processi Amministrativi

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento UE n.679/2016 (GDPR);

VISTE le Linee Guida 3/2019 EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video *adottate il 29 gennaio 2020*;

RILEVATO che all'interno di locali ed aree di proprietà di questa Azienda Ospedaliera sono stati installati strumenti di videosorveglianza, per le seguenti finalità istituzionali:

- a) garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle strutture aziendali (pazienti, utenti, visitatori);
- b) garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);
- c) garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata, nei limitati casi espressamente previsti;
- d) garantire la tutela del patrimonio aziendale mobiliare e immobiliare rispetto al verificarsi di comportamenti penalmente rilevanti;
- e) garantire la sicurezza di impianti, strumenti, apparecchiature, sistemi e quant'altro previsto per assicurare il corretto funzionamento della struttura senza soluzione di continuità, nell'interesse della salute collettiva;

DATO ATTO che nel rispetto della previgente normativa in tema di sicurezza nel trattamento dei dati personali, con deliberazione n.182 dell'11 aprile 2001, sono state dettate disposizioni per disciplinare le modalità per il legittimo utilizzo dei suddetti impianti di videosorveglianza, successivamente integrate con deliberazioni n. 810 dell'11 novembre 2004 e n.101 del 27 aprile 2011;

RITENUTO opportuno, alla luce delle modifiche normative e tecnologiche nel frattempo intervenute, adottare uno specifico documento che regolamenti in maniera puntuale l'attività di videosorveglianza all'interno dell'Azienda, nel rispetto del principio di "accountability" che ispira la vigente normativa in materia;

DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato condiviso all'interno del Gruppo di lavoro privacy istituito con deliberazione n.420 del 27 luglio 2021;

SENTITO il DPO aziendale;

DATO ATTO altresì che lo schema di regolamento è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali del Comparto durante il tavolo politico del 24 maggio 2022 ed è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Area Sanità/ACN e APT in data 6 giugno 2022;

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con contestuale revoca di ogni altro provvedimento precedentemente adottato dall'Azienda con esso incompatibile;
- di nominare ai sensi dell'art.2-quaterdecies del Codice privacy, l'Ing. Dario Ricci Direttore f.f. SC Area ICT quale "Delegato interno al trattamento", con i compiti, meglio evidenziati nel Regolamento stesso, di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza ed alla gestione dei dati così raccolti, ed in particolare:
 - l'apposizione di apposita segnaletica intuitiva e chiaramente leggibile, conforme al Modello contenuto nelle Linee guida 3/2019 EDPB, posizionata in modo visibile all'ingresso delle aree videosorvegliate ed in prossimità di ciascuna telecamera installata;
 - l'individuazione dei "Soggetti autorizzati al trattamento", chiamati a svolgere operazioni di trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal delegato stesso, ai sensi dell'art. 29 del GDPR;
 - la custodia e l'aggiornamento degli elenchi aggiornati delle aree videosorvegliate;
- di disporre che la visione delle immagini riprese in tempo reale dalle telecamere collocate agli ingressi dei presidi saranno visibili solo agli operatori tecnici di portineria, che sono pertanto individuati quali "Soggetti autorizzati al trattamento";
- di disporre che nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato "Responsabile esterno del

trattamento dei dati” ai sensi dell’art.28 del GDPR e riceverà copia del Regolamento, affinché l’attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto;

- di disporre che il Regolamento venga pubblicato sul sito aziendale unitamente all’informativa estesa a tutti gli interessati contenente tutti gli elementi previsti dagli artt.13-14 del GDPR 679/2016;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio aziendale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere a quanto in esso previsto.

IL DIRETTORE SC Area Processi amministrativi.

Legora Delfina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ferrando Fabrizio

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART.3 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	3
ART.4 PRINCIPI.....	4
ART.5 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA	4
ART.6 INFORMATIVA	5
ART. 7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.....	5
ART.8 MISURE DI SICUREZZA	5
ART.9 TITOLARE, DELEGATO INTERNO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI TRAMITE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	6
ART.10 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	7
ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI	8
ART. 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DIGNITA' DEI PAZIENTI	8
ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	9
ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI	10
ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ALLEGATO N. 1A MODELLO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA.....	11
ALLEGATO N. 1B MODELLO CARTELLO VIDEOCONTROLLO.....	12
ALLEGATO N. 2 INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA EX ARTT.13-14 REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 679/2016.....	13

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati effettuato con sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

ART.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trattamento dei dati acquisiti in conseguenza dell'installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei principi contenuti nella seguente normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- Linee Guida Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196".

ART.3 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'attività di videosorveglianza in locali ed aree di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera è possibile esclusivamente nell'ambito delle seguenti finalità istituzionali:

- a) garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle strutture aziendali (pazienti, utenti, visitatori);
- b) garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);
- c) garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata, nei limitati casi previsti dall'art.12 del presente Regolamento;
- d) garantire la tutela del patrimonio aziendale mobiliare e immobiliare rispetto al verificarsi di comportamenti penalmente rilevanti;

e) garantire la sicurezza di impianti, strumenti, apparecchiature, sistemi e quant'altro previsto per assicurare il corretto funzionamento della struttura senza soluzione di continuità, nell'interesse della salute collettiva.

ART.4 PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta dall'Azienda nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6. 1 lett. d), e), f) GDPR in relazione al successivo art.9.2 lett.b), c), f), del GDPR stesso;
- minimizzazione dei dati riguardo alla scelta della dislocazione delle telecamere, e delle modalità di ripresa;
- proporzionalità tra mezzi impiegati e finalità perseguite, attraverso il ricorso a sistemi di videosorveglianza posizionati esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e controllo, e solo quando altre misure (controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi) siano valutate inefficaci, insufficienti o inattuabili;
- pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite;
- tutela della dignità delle persone (lavoratori, utenti e pazienti).

I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate all'art.3, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve eventuali esigenze di polizia e di giustizia.

ART.5 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggio con sola visione delle immagini, o videocontrollo);
- videosorveglianza con registrazione di immagini.

Al fine di rispettare i principi di cui all'art.4, l'attività di videosorveglianza avviene utilizzando telecamere posizionate in modo ben visibile e con angolo di ripresa circoscritto agli spazi sui quali viene effettuata l'attività di controllo, registrando le sole immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità perseguite.

È escluso il posizionamento di telecamere in punti che possano in qualunque modo essere di pregiudizio per la libertà e la dignità degli interessati (servizi igienici, spogliatoi, ambulatori ecc.).

Le apparecchiature utilizzate dovranno consentire inquadrature dettagliate o ingrandimenti o digitalizzazione delle immagini riprese, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui all'art.3.

ART.6 INFORMATIVA

Gli interessati sono informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, tramite apposita segnaletica intuitiva e chiaramente leggibile, conforme al Modello contenuto nelle Linee guida 3/2019 EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video ed allegato al presente Regolamento (Allegati 1A e 1B).

La segnaletica deve essere posizionata in modo visibile all'ingresso delle aree videosorvegliate ed in prossimità di ciascuna telecamera installata.

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati sul proprio sito Internet l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi previsti dall'art.13 del GDPR 679/2016 (Allegato 2).

ART. 7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le immagini registrate sono conservate per un periodo massimo di 48 ore, eccezionalmente prorogabile a 72 ore nella sola ipotesi di festività o chiusura degli uffici, decorso il quale verranno automaticamente e definitivamente cancellate, attraverso sovrascrittura sul supporto di acquisizione.

I tempi di conservazione così stabiliti possono essere prolungati solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

ART.8 MISURE DI SICUREZZA

Tutte le immagini registrate verranno conservate su supporti hardware riposti in luogo sicuro accessibile esclusivamente al Direttore SC Area ICT ed ai soggetti autorizzati, previa autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili, per esigenze di manutenzione del sistema, ovvero per l'estrazione di dati ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'art.13, ovvero ancora per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

È in ogni caso vietato inviare i filmati videoregistrati, tramite file zippato (win raw o altro) o come allegato a messaggi di posta elettronica, WhatsApp o altri sistemi di messaggistica.

I monitor degli impianti di videosorveglianza, ivi compresi quelli limitati al videocontrollo, devono essere collocati in locali o spazi accessibili al solo personale autorizzato.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

ART.9 TITOLARE, DELEGATO INTERNO, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI TRAMITE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

Ai sensi dell'art.2-quaterdecies del Codice privacy, il Titolare individua il Direttore SC Area ICT quale "*Delegato interno al trattamento*", con compiti di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati così raccolti.

Il Delegato interno dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di individuare per iscritto i "*Soggetti autorizzati al trattamento*", chiamati a svolgere operazioni di trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare o dal delegato stesso, ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

Il Delegato interno custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree videosorvegliate contenenti le seguenti informazioni:

- indirizzo;
- ubicazione della telecamera;
- zona di ripresa e finalità;
- presenza di registrazione o rilevazione;
- caratteristiche tecniche del sistema (dati del fornitore, marca e modello delle telecamere, certificati/garanzie di conformità ...).

Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante Privacy e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

Il Delegato interno deve altresì:

- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso e che l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile esterno del trattamento;
- coordinare le attività di manutenzione del sistema;
- garantire le tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo quanto previsto dall'art.7 del presente Regolamento;

- garantire la sospensione della sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

Il Delegato interno è tenuto a rapportarsi con il DPO aziendale e ad informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza.

La visione delle immagini riprese in tempo reale dalle telecamere collocate in ambiti sanitari a tutela della salute dei pazienti (ad es. Rianimazione, Pronto Soccorso-DEA) è riservata esclusivamente al personale medico ed infermieristico operante in dette strutture che assume pertanto la veste di *“Soggetto autorizzato al trattamento”*.

La visione delle immagini riprese in tempo reale dalle telecamere collocate agli ingressi dei presidi saranno visibili solo agli operatori tecnici di portineria, che egualmente sono individuati quali *“Soggetti autorizzati al trattamento”*.

Nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato *“Responsabile esterno del trattamento dei dati”* ai sensi dell'art.28 del GDPR e riceverà copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

L'accesso alle immagini sarà comunque consentito solo se indispensabile per effettuare verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti autorizzati al trattamento ed abilitati alla visione delle immagini.

ART.10 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione dei sistemi di videosorveglianza è effettuata dalla S.C Area ICT con personale interno o tramite ditte esterne, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziare e disponibili, e previa acquisizione del parere favore del DPO aziendale, cui compete altresì valutare la necessità di una preventiva valutazione d'impatto (DPIA), ai sensi dell'art.35 del GDPR se il trattamento presenti un rischio elevato per gli interessati, quando preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento.

Ulteriori operazioni quali lo spostamento dell'angolo visuale, la modificazione dello zoom delle telecamere possono essere effettuate solo dagli autorizzati al trattamento, supportati ove necessario da personale tecnico.

Gli interventi di modifica, quali ad esempio lo spostamento dell'angolo di visuale e la modifica dello zoom, sulle telecamere preposte al controllo di aree nelle quali i lavoratori svolgono la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, verranno effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

ART. 11 TUTELA DEI LAVORATORI

Nel rispetto della normativa che vieta il controllo a distanza dei lavoratori, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza avviene esclusivamente per le finalità di cui all'art.3, ed in particolar modo a tutela della sicurezza dei lavoratori e del patrimonio aziendale, con esclusione quindi di qualsivoglia finalità di controllo preordinato sui dipendenti che svolgano attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

Qualora l'installazione dei sistemi per le finalità indicate all'art. 3, venga effettuata in aree nelle quali i lavoratori svolgono anche occasionalmente la loro prestazione o comunque in aree abitualmente frequentate dagli stessi, la ripresa dei dipendenti deve avvenire in via incidentale e con criteri di occasionalità.

Qualora per esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, fosse richiesta l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, si procederà previo accordo con le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 12 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DIGNITA' DEI PAZIENTI

L'installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito di luoghi di cura deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, in attuazione di quanto prescritto dal Provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati (ad es. unità di rianimazione, Pronto Soccorso, SPDC), previo parere del Direttore Medico dei Presidi e del DPO.

Nel caso di pazienti ricoverati in reparti dove non sia consentito l'accesso dall'esterno, la visione delle immagini è riservata esclusivamente a terzi legittimati.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse.

Per quanto sopra, i monitor devono essere collocati in locali ad accesso controllato e riservato. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. telemedicina o video-riprese in sede di intervento chirurgico).

ART. 13 DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione alle immagini registrate tramite sistemi di videosorveglianza, ciascun interessato identificabile può esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dal GDPR n.679/2016;

- diritto di accesso (art.15 GDPR), previa modifica delle immagini registrate tramite mascheramento o crittografia, a protezione dei diritti e delle libertà di altri soggetti che compaiono nella registrazione.

Al fine di agevolare l'evasione della richiesta, l'interessato è tenuto a specificare data e arco temporale massimo di 60 minuti di ingresso nella zona videosorvegliata. I dati sono estratti a cura del Direttore SC Area ICT o suo delegato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, mediante duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto; la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del GDPR, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate, potrà essere addebitato un contributo spese preventivamente comunicato all'interessato, ovvero rifiutarsi di dare seguito alla richiesta stessa;

- diritto alla cancellazione (art.17 GDPR), se il Titolare continua a conservare i dati raccolti, oltre il termine di cui all'art.7 e non sia applicabile alcuna delle eccezioni elencate all'art. 17, paragrafo 3, del GDPR;

- diritto di opposizione (art.21 GDPR), in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, a meno che il Titolare possa dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e sugli interessi dell'interessato.

L'interessato può esercitare i propri diritti, tramite richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare ovvero al DPO aziendale nominato ai sensi dell'art.37 del GDPR.

Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di richiesta di accesso alle immagini, il Direttore S.C. Area ICT o suo delegato provvede a bloccare la sovrascrittura delle immagini, conservandole per la successiva valutazione.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta.

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora siano vittime di reati, le registrazioni, saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, ai sensi dell'art.77 del GDPR, nonché di agire in giudizio ai sensi dell'art.79 dello stesso GDPR.

ART. 14 INOSSERVANZE E SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare nei confronti del personale dipendente, ferme le ulteriori fattispecie di responsabilità previste dalla vigente normativa in materia di privacy.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di privacy.

ALLEGATO N. 1A MODELLO CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

 <p>Videosorveglianza! Videosurveillance!</p>	<p>LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) Tel.0131/206710 email: dpo@ospedale.al.it</p>
	<p>LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI 48 ORE, PROROGABILI A 72 ORE IN CASO DI FESTIVITÀ O CHIUSURE DEGLI UFFICI, O PER UN TERMINE ULTERIORE SU RICHIESTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER ATTIVITÀ DI INDAGINE</p>
	<p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: TUTELA DEI PAZIENTI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI TERZI TUTELA PATRIMONIO AZIENDALE</p>
	<p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A: Azienda Ospedaliera di Alessandria PEC asoalessandria@pec.ospedale.al.it mail: info@ospedale.al.it, dpo@ospedale.al.it</p>
<p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• presso l'URP Via Venezia 16 Alessandria• sul sito internet www.ospedale.al.it/privacy/	

ALLEGATO N. 1B MODELLO CARTELLO VIDEOCONTROLLO

(EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020)

Per informazioni: www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza

 <p>Videosorveglianza! Videosurveillance!</p>	<p>LA RIPRESA È EFFETTUATA DA AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) Tel.0131/206710 email: dpo@ospedale.al.it</p>
	<p>LE IMMAGINI SARANNO VISIBILI IN TEMPO REALE AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO E NON SARANNO SOGGETTE A REGISTRAZIONE O ALTRE FORME DI TRATTAMENTO</p>
	<p>FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: TUTELA DEI PAZIENTI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI TERZI TUTELA PATRIMONIO AZIENDALE</p>
	<p>È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A: Azienda Ospedaliera di Alessandria PEC asoalessandria@pec.ospedale.al.it mail: info@ospedale.al.it, dpo@ospedale.al.it</p>
<p>L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none">• presso l'URP Via Venezia 16 Alessandria• sul sito internet www.ospedale.al.it/privacy/	

ALLEGATO N. 2 INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA EX ARTT.13-14 REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 679/2016

Gentile utente,

l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, La informa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che presso le aree ed i locali di propria pertinenza sono installati sistemi di videosorveglianza.

La presente informativa integra le informazioni di primo livello fornite per mezzo della segnaletica esposta nei locali e nelle aree di pertinenza dell'Azienda ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza.

Le telecamere in alcuni casi si limitano a rilevare le immagini in tempo reale (cd. videocontrollo), in altri procedono altresì alla loro registrazione, secondo quanto specificato nella segnaletica di cui sopra.

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati (DPO), delegati e responsabili esterni del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Venezia, 16 (15121) Alessandria tel.0131/206111 PEC: asoalexandria@pec.ospedale.al.it mail: info@ospedale.al.it.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell'art.37 del GDPR sono i seguenti: mail dpo.ospedale.al.it tel. 0131/206710.

Il Direttore della SC ICT è stato nominato "Delegato interno al trattamento" con compiti di presidio e di governo di tutte le attività attinenti all'installazione, alla configurazione, al profilo di autorizzazione, alla manutenzione degli apparati di videosorveglianza e alla gestione dei dati così raccolti.

La visione delle immagini riprese in tempo reale e di quelle registrate è consentito esclusivamente a personale interno individuato quale "Soggetto autorizzato al trattamento".

Nel caso di interventi di manutenzione, sostituzione, aggiornamento dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetto terzo, questo verrà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art.28 del GDPR.

2. Finalità del trattamento

I trattamenti di dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vengono effettuati dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria per le seguenti finalità:

- a) garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle strutture aziendali (pazienti, utenti, visitatori);
- b) garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);
- c) garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata;
- d) garantire la tutela del patrimonio aziendale mobiliare e immobiliare rispetto al verificarsi di comportamenti penalmente rilevanti;
- e) garantire la sicurezza di impianti, strumenti, apparecchiature, sistemi e quant'altro previsto per assicurare il corretto funzionamento della struttura senza soluzione di continuità, nell'interesse della salute collettiva.

3. Base giuridica

La base giuridica di riferimento per le finalità sopra indicate è costituita dall'art. 6. 1 lett. d), e), f) del GDPR in relazione al successivo art.9.2 lett.b), c), f), del GDPR stesso.

I trattamenti avvengono nel rispetto della seguente normativa:

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice Privacy);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- Linee Guida Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori);
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196".

4. Categorie di Dati Personali e misure di sicurezza

La informiamo che i Suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, qualora registrati, verranno conservati in luogo protetto ed accessibile esclusivamente a personale autorizzato, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

La protezione dei dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

5. Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)

I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, a soggetti espressamente previsti dalla normativa vigente; ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a soggetti che eseguano delle attività di trattamento per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati specifici accordi (es.: Responsabili esterni del Trattamento, Contitolari o Titolari autonomi):

- alla compagnia assicurativa dell'Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per l'ipotesi di responsabilità;
- ad altri soggetti pubblici o privati (che svolgono attività istituzionale per conto della Azienda);
- ai Responsabili del Trattamento che eseguono attività di manutenzione sui sistemi di videosorveglianza;
- all'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge.

I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza o di monitoraggio non verranno in alcun modo diffusi.

6. Periodo di Conservazione

Le immagini registrate sono conservate per un periodo massimo di 48 ore, eccezionalmente prorogabile a 72 ore nella sola ipotesi di festività o chiusura degli uffici, decorso il quale verranno automaticamente e definitivamente cancellate, attraverso sovrascrittura sul supporto di acquisizione.

I tempi di conservazione così stabiliti possono essere prolungati solo su richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

7. Diritti dell'interessato

Ai sensi e nei limiti previsti dal GDPR, Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali:

- diritto di accesso (art.15 GDPR),
- diritto alla cancellazione (art.17 GDPR),
- diritto di opposizione (art.21 GDPR),

tramite richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare ovvero al DPO aziendale, utilizzando i dati di contatto riportati all'art.1 della presente Informativa.

Il Titolare è tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati, Piazza Venezia n. 11- 00187 Roma Tel. (+39)

06.696771, mail: protocollo@gdpd.it PEC: protocollo@pec.gdpd.it come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto dall'art. 79 del GDPR.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento aziendale in materia di videosorveglianza pubblicato sul sito aziendale <https://www.ospedale.al.it/privacy/>

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. **328** del **20/07/2022** ((ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21/07/2022

Esecutiva dal: 20/07/2022

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Legora Delfina - Direttore Area Processi amministrativi
Bernini Luciano - Direttore Sanitario
Corona Massimo - Direttore Amministrativo
Alpe Valter - Il Direttore Generale
Tinelli Maria Franca - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Ferrando Fabrizio